COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1992

recante seconda modifica della decisione 90/552/CEE, che determina i limiti del territorio infetto da peste equina

(92/531/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che modifica per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 2, secondo comma,

considerando che, con direttiva 92/36/CEE, il Consiglio ha modificato l'articolo 5 della direttiva 90/426/CEE [2] con particolare riguardo alla delimitazione del territorio considerato infetto da peste equina ed ha incaricato la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina [3], di adeguare le precedenti decisioni di applicazione alle nuove disposizioni della direttiva 92/36/CEE ;

considerando che, con decisione 90/552/CEE [4], modificata dalla decisione 91/645/CEE [5], la Commissione ha determinato i limiti del territorio infetto da peste equina ;

considerando che alcune parti del territorio della Spagna e del Portogallo non devono più essere considerate infette da peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 90/426/CEE ;

considerando che la vaccinazione contro tale malattia è stata tuttavia praticata su una parte del territorio spagnolo ; che, in tali condizioni, occorre mantenere una zona di protezione e una zona di sorveglianza sul territorio del Regno di Spagna conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 90/426/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato della decisione 90/552/CEE è sostituito dal seguente :

« *ALLEGATO*

Il territorio infetto da peste equina comprende :

1) in Spagna, il territorio situato a sud delle linee formate da :

— il letto del fiume Odiel dalla foce nell'Oceano Atlantico all'incrocio con la strada locale che collega i comuni di Valverde del Camino e Cabañas,

[1] GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
[2] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
[3] GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 19.
[4] GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 38.
[5] GU n. L 349 del 18. 11. 1991, pag. 43.

— la strada L fino a Cabañas,
— la strada C-421 fino a El Madroño,
— la strada L tra El Madroño e l'incrocio con la strada N-630,
— la strada N-630 fino a Pajanosas,
— la strada L-424 tra Pajanosas e Burguillos
— la strada C-433 fino ad Alcalá del Río,
— la strada C-431 fino a Posadas,
— la strada C-411 fino all'incrocio con la strada N-432,
— la strada N-432 fino a El Vacar,
— la strada L tra El Vacar e Villanueva de Córdoba,
— la strada L tra Villanueva de Córdoba e Pedro Abad,
— la strada L tra Pedro Abad e Bujalance,
— la strada N-324 fino a Porcuna,
— la strada L tra Porcuna e Arjona,
— la strada L tra Arjona e Mengibar,
— la strada L tra Mengibar e Puente del Obispo,
— la strada N-321 fino a Úbeda,
— la strada L tra Úbeda e Peal de Becerro,
— la strada C-323 fino a Purchena,
— la strada L tra Purchena e Tabernas,
— la strada C-340 fino a Sorbas,
— la strada L tra Sorbas e Carboneras
(zona di protezione);

2) in Spagna, il territorio delle province di Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada e Almería, eccetto la zona di protezione delimitata al punto 1 (zona di sorveglianza). »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione